



**COMUNE DI DRENCHIA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA  
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E  
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI  
TRIBUTI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 08.05.2020**

### **Art. 1. Oggetto**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione alla potestà regolamentare generale prevista dal d.lgs. 267/2000 ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

## **TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

### **Art. 2 Individuazione**

1. Le entrate tributarie comunali sono sostituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
  - Imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni
  - Imposta municipale unica (ai sensi art. 1 comma 683 L. 147/2013)
  - TARI
  - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
  - Qualsiasi altro tributo di pertinenza del comune

### **Art. 3 Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

### **Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del TUEL nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria sono formulate entro il termine previsto per la predisposizione dei documenti previsionali annuali e comunicate al Revisore per la relazione di competenza.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

### **Art. 5 Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo una delle seguenti forme:
  - a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 113, 114, 115 e 116 del TUEL 267/2000;
  - b) Affidamento mediante convenzione con azienda speciale ai sensi art. 113 lettera c) del TUEL 267/2000;
  - c) Affidamento mediante convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ai sensi art. 113 lettera e) del TUEL 267/2000;
  - d) Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al d.lgs. 112/1999 e s.m.i. o a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997 e s.m.i.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere:
  - a) Per i cittadini a criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione in occasione di eguaglianza;
  - b) Per l'ente, oltre ai criteri di cui alla lettera precedente, ad una previsione dei costi e dei possibili margini riservati al gestore in caso di affidamento a terzi.

Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti nella gestione prescelta.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 della L. 724/94 e s.m.i.

## **Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

## **TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate**

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali compete al funzionario responsabile, nominato dall'amministrazione comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al responsabile dell'area amministrativa ed economico-finanziaria copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto all'art. 179 TUEL e dal regolamento comunale di contabilità.
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Lo stesso, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia affidato a terzi.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti terzi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

### **Art. 8 Modalità di riscossione**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti:
  - a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza;
  - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
  - c) Disposizioni, giroconti, bonifici ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della Tesoreria Comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento di tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al DPR n. 602/73 e s.m.i. (tra cui il D. Lgs. 112/99).
4. Per quanto non previsto si applica il regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 9 Attività di verifica e controllo**

5. Il funzionario responsabile, per quanto riguarda i tributi gestiti direttamente dall'ente, provvede a organizzare delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Il Funzionario responsabile nella sua attività di controllo delle dichiarazioni e delle comunicazioni provvede, qualora le stesse risultino prive della firma, ad invitare il contribuente per la sottoscrizione. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta la sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche nelle forme associate previste negli articoli 113, 114, 115 e 116 del T.U.E.L., in conformità al criterio stabilito all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

7. Il Consiglio Comunale può anche affidare a terzi con convenzioni ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata dei tributi, o singolo tributo. Inoltre possono essere affidati a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi secondo le modalità indicate all'art. 52 – 5° comma – del D.Lgs. 446/1997 e nel riscontro dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97;  
Qualora il perseguimento delle entrate tributarie sia affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 il Funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento, ed in ogni caso, lo stesso, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione delle entrate quale Funzionario designato responsabile della relativa gestione. Tale affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si da atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 10 Attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.
2. Gli atti indicati nel presente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o attraverso ogni altro mezzo possa attestarne la ricezione.
3. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie dovrà svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino ed il contribuente, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe e delle aliquote, e dei relativi criteri e modalità di computo riferentesi a ciascun tributo. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai contribuenti tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente ai tributi liquidati.
4. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione, il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso le forme di pubblicità ritenute più opportune.

#### **Art. 11 Autotutela**

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15.12.1997 n.446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

#### **Art. 12 Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 218/97 e s.m.i. e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR n. 602/73 e del D. Lgs. 112/99 e s.m.i., possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - Durata massima 12 mesi
  - Decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata
  - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti

locali disciplinanti ogni singolo tributo

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni
- 2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

#### **Art. 13 Sanzioni**

1. Le relazioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/97 e s.m.i., sono stabilite nel regolamento adottato per la determinazione delle sanzioni sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicano le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

### **TITOLO III – RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Art. 14 Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal DPR 602/73 e dal D.Lgs. 112/99 e s.m.i., qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal RD 639/1910 e s.m.i.

#### **Art. 15 Procedure**

1. Le procedure di riscossione coattiva  
Le procedure di riscossione coattiva dei tributi iniziano solo dopo che siano trascorsi inutilmente i termini previsti dalla legge.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

#### **Art. 16 Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00 complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi per importi inferiori all'anno, salvo in caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.
4. È stabilito il limite minimo di € 5,00.- al di sotto del quale non si procede al versamento ordinario delle somme dovute per imposta comunale sugli immobili (IMU), per l'imposta di pubblicità, le pubbliche affissioni e la tassa rifiuti (TARI);
5. La compensazione è possibile nella unicità di quel tipo di tributo e sarà riferita ad un unico soggetto passivo e non da soggetti passivi diversi (marito e moglie, padre e figlio ecc.) e sarà obbligo del contribuente di comunicare per iscritto al comune le compensazioni effettuate.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 17 Accertamento con adesione**

1. Il Comune di Drenchia per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

### **Art. 18 Applicazione e attivazione del procedimento per la definizione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento del debito tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi sono ammessi all'istituto dell'accertamento con adesione tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'ufficio comunale il potere di accertamento e rettifica.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di liquidazione;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 19 Avvio del procedimento su iniziativa del Comune**

1. L'Ufficio tributi, al fine di definire le pendenze tributarie ed in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di liquidazione, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da notificare con relata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e liquidazione, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

### **Art. 20 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 17, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

#### **Art. 21 Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 19, o dell'art. 20, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un terzo delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 18, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

#### **Art. 22 Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 21, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 8.
2. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

#### **Art. 23 Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 21. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento, non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.  
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.  
Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Art. 24 Conciliazione giudiziale**

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

#### **Art. 25 Reclamo e mediazione**

1. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992 così come modificato dal D.lgs. n.156/2015, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate

con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

2. Il ricorso resta improcedibile per 90 giorni dalla data di notifica al comune, termine entro il quale deve essere conclusa la mediazione (il termine di novanta giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto).
3. L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita all'Ufficio tributi. L'Ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del comune e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di concessione del pagamento rateale. Competente alla sottoscrizione dell'atto conclusivo della mediazione per il Comune è il Responsabile del Settore Economico Finanziario. L'esito favorevole della mediazione comporta per il contribuente l'automatica riduzione delle sanzioni così come indicato dalla legge.
5. Decorsi 90 giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del comune, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego espresso dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente con le modalità indicate dal D.lgs. n. 546/1992.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO**

### **Art. 26 Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi**

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Dell'avvenuto deposito di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
  - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
  - b) di un ottavo della sanzione indicata;
  - c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

### **Art. 27 Disposizioni per agevolare il ravvedimento**

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI**

### **Art. 28 Interessi per ritardato pagamento di tributi**

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali si applica un tasso d'interesse nella misura dello 2,5% annuo;
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998, n. 146 e smi.
3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.



**Art. 29 Interessi per mancato pagamento di sanzioni**

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

**Art. 30 Interessi per ritardato rimborso**

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 28 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

**Art. 31 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.